



ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO

PROTOCOLLO D'INTESA

Tra

Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (di seguito "CNEL" con sede legale in Roma, Viale David Lubin n. 2, in personale del Presidente, Prof. Renato Brunetta.

e

l'Ente Nazionale per il Microcredito (di seguito "ENM"), con sede in Roma, Via Vittoria Colonna n. 1, in persona del Presidente, Dott. Mario Baccini,

per la realizzazione di programmi di microcredito

e lo sviluppo e la diffusione della cultura della microfinanza

PREMESSO

Che il **Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro** è un organo di rilievo costituzionale che ha, tra le altre, le funzioni di prestare consulenza al Parlamento ed al Governo sulle materie economiche e sociali, ai sensi dell'art. 99 della Costituzione.

Che il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro svolge funzioni di natura rappresentativa delle forze sociali datoriali, sindacali e del terzo settore, anche attraverso attività di analisi, confronto e condivisione di studi, ricerche e progetti.

Che il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro ha sottoscritto con il Ministero della Giustizia, in data 13 giugno 2023, un Accordo Istituzionale, al fine di dare consulenza e supporto tecnico allo stesso ministero, e in particolare, al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, nell'ambito della promozione del lavoro penitenziario come strumento di reinserimento sociale e di riduzione della recidiva, mediante una collaborazione orientata a diffondere le condizioni per un lavoro penitenziario formativo e professionalizzante, finalizzato all'utilizzo proficuo del tempo di reclusione e all'accrescimento delle competenze personali dei soggetti reclusi.

Che la Legge 193/2000 ha posto in essere incentivi economici alle imprese che assumono detenuti allo scopo di incentivare l'ingresso dell'imprenditoria all'interno degli Istituti Penitenziari. Nello specifico la norma in questione offre, per un periodo variabile di 18-24 mesi,



ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO

benefici fiscali ai datori di lavoro che assumono detenuti, anche per il periodo della formazione; offre inoltre un sconto sui contributi che il datore di lavoro versa allo Stato per la pensione e l'assistenza sanitaria.

Che l'**Ente Nazionale per il Microcredito**, ai sensi della Legge 106 del 12 luglio 2011, art. 1, comma 4 bis, ha visto attribuite funzioni di ente coordinatore nazionale con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti microfinanziari promossi dall'Unione Europea nonché delle attività microfinanziarie realizzate a valere su fondi dell'Unione Europea. Tali compiti si aggiungono a quelli già attribuiti all'Ente dai precedenti strumenti normativi e/o regolamentari che di seguito si richiamano;

- ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2010 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2010) è titolare altresì di specifici compiti operativi di monitoraggio e valutazione di tutte le iniziative italiane di microcredito e micro finanza;
- ai sensi della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, art.2, commi 185-186-187, ha il ruolo di promozione, prosecuzione e sostegno ai programmi di microcredito e microfinanza destinati allo sviluppo economico e sociale del Paese, nonché ai Paesi in via di sviluppo e alle economie in transizione (microfinanza per la cooperazione), in sinergia con il Ministero degli Affari Esteri;
- esercita i ruoli di cui sopra, anche all'esito del processo che lo ha portato a rivestire gli attuali compiti istituzionali. Infatti l'Ente discende direttamente dal Comitato Nazionale per il Microcredito, nato nel 2005 al fine di dare attuazione alle finalità di cui alle risoluzioni ONU 53/197 e 58/221. Attraverso tali risoluzioni, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 2005 "Anno internazionale per il Microcredito" ed ha invitato gli Stati membri a costituire Comitati Nazionali al fine di conseguire gli Obiettivi del Millennio. Tali risoluzioni costituiscono un importante messaggio di solidarietà umana ed internazionale che l'Italia ha prontamente accolto costituendo per prima, appunto, il Comitato Nazionale Italiano per il Microcredito. Tale Comitato è stato successivamente trasformato in Comitato Permanente ed infine in Ente Pubblico;

Che i compiti già attribuiti all'Ente dalla legge istitutiva e dalla DPCM per la promozione e la conoscenza del microcredito quale strumento di aiuto per lo sradicamento della povertà, attraverso lo sviluppo di iniziative per la costituzione di microimprese in campo nazionale ed internazionale, sono stati ampliati dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 225, che ha istituito presso l'Ente Nazionale per il Microcredito l'elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito sulla base delle linee guida redatte dall'Ente.

CONSIDERATO



ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO

- che l'ENM sviluppa azioni di Capacity Building sugli strumenti microfinanziari a valere sui fondi SIE 2014-2020. Le azioni hanno l'obiettivo di fornire alle Amministrazioni pubbliche e agli stakeholders gli strumenti idonei a rafforzare la propria capacità di governare i processi di programmazione per la costruzione, l'avvio e l'attuazione degli strumenti finanziari di microcredito e microfinanza, cofinanziati dai fondi strutturali nel ciclo di programmazione 2014-2020;
- che l'ENM ha predisposto un ventaglio di tools microfinanziari al fine di potenziare gli strumenti operativi a disposizione degli amministratori pubblici, rafforzando nel contempo anche le competenze e conoscenze degli stakeholders sui nuovi strumenti di ingegneria finanziaria;
- che l'ENM ha ingegnerizzato per primo in Europa nuovi modelli microfinanziari di:
 - microleasing, quale strumento che può consentire anche ai più piccoli imprenditori di realizzare investimenti senza la necessità di disporre di un capitale proprio o di un capitale di credito;
 - microassicurazione, che può comportare una diminuzione del rischio di default del prestito concesso e una copertura contro i principali rischi, derivanti dall'attività microimprenditoriale;
 - housing microfinance, che consiste nella concessione di piccoli prestiti a soggetti in stato di difficoltà, al fine di apportare miglioramenti alle proprie abitazioni (piccole ristrutturazioni, messa a norma degli impianti, miglioramento dell'efficienza energetica, adeguamento ambientale) o di provvedere al pagamento di un numero limitato di rate di un mutuo o di canoni d'affitto per prevenire il rischio di sfratto;
 - altri strumenti di ingegneria finanziaria market oriented (cartolarizzazione, tranché cover, finanza strutturata) che possono costituire un'efficace alternativa alle tradizionali forme di sovvenzione;
- che l'ENM ha fatto assistenza tecnica e attività di Capacity Building ad oltre 170 Centri pubblici per l'impiego operativi nelle regioni italiane, creando sinergie tra le Camere di commercio, i comuni e le province, al fine di indirizzare la domanda di lavoro verso l'offerta di credito per l'impresa;
- che l'ENM promuove e coordina anche le attività private di microfinanza a valere su plafond finanziari messi a disposizione dal sistema bancario e garantiti dal Fondo per le PMI, come disciplinate dalla Legge 214/2011, art. 39, comma 7 bis.
- che l'ENM il 30 Gennaio 2019 ha sottoscritto un protocollo d'intesa con l'Istituto di Servizi per il Mercato Alimentare, di seguito "ISMEA", finalizzato alla realizzazione di strumenti propri del microcredito e della microfinanza nel settore agricolo;
- che l'ENM è parte della task force del G8 sull'impatto sociale;
- che a livello internazionale, a titolo esemplificativo, l'ENM ha offerto assistenza tecnica e Capacity Building ad una pluralità di organizzazioni pubbliche e private;



ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO

CONSIDERATO CHE LE PARTI

Hanno un interesse comune a sostenere le attività imprenditoriali sostenibili, da un punto di vista sociale, economico ed ambientale e favorire l'avvio di iniziative micro-imprenditoriali e l'utilizzo degli strumenti propri del microcredito e della microfinanza.

Nello specifico hanno un interesse comune a sostenere la realizzazioni di percorsi di reinserimento lavorativo delle persone sottoposte a pene detentive o a pene alternative alla detenzione, ovvero che abbiano espiato la pena detentiva, al fine di prevenire il ripetersi dei fenomeni di devianza e ridurre i rischi di recidiva.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

tra le Parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1) PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

ART. 2) OGGETTO E FINALITÀ

Obiettivo dell'Accordo è quello di promuovere l'educazione finanziaria, la cultura d'impresa e l'inclusione sociale e finanziaria dei soggetti che stanno scontando la parte finale della pena detentiva all'interno di una struttura carceraria, dei soggetti che stanno scontando pene alternative alla detenzione all'esterno del carcere e degli ex detenuti.

In particolare, si evidenziano i seguenti punti:

- Promozione delle opportunità di sostegno economico e di tutoring a microimprese e professionisti rientranti nei parametri individuati dall'art. 111 TUB.
- Promozione delle opportunità di finanziamento di giovani imprenditori tra i 18 e i 29 anni attraverso la messa a disposizione della Garanzia Giovani.
- Attività congiunta di progettazione.
- Promozione del microcredito sociale
- Attività di studio, ricerca e ingegnerizzazione di nuove soluzioni.
- Educazione finanziaria, sviluppo della cultura imprenditoriale, divulgazione dei principi solidali e dell'etica del profitto.

La collaborazione tra ENM ed il CNEAL sarà realizzata sulla base delle specifiche competenze e conformemente alle attribuzioni istituzionali delle Parti.

I temi sono come di seguito sviluppati.



ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO

A. Promozione delle opportunità di sostegno economico e di tutoring a microimprese e professionisti rientranti nei parametri individuati dall'art. 111 TUB.

Il CNEL promuoverà le opportunità di finanziamento tramite lo strumento del microcredito a favore delle persone sottoposte a pene detentive o a pene alternative alla detenzione, ovvero che abbiano espiato la pena detentiva. Le erogazioni di microcrediti avverranno secondo i modelli sperimentati dall'Ente ai sensi: della Legge 214/2011, art. 39, comma 7 bis, e decreti attuativi e già operativi a livello nazionale. I microcrediti saranno assistiti dai servizi ausiliari obbligatori di assistenza tecnica, monitoraggio e tutoraggio di cui all'art. 111, comma 1, lettera c), del TUB e all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 17 ottobre 2014, n. 176.

B. Promozione delle opportunità di finanziamento di giovani imprenditori tra i 18 e i 29 anni attraverso la messa a disposizione della Garanzia Giovani.

Il CNEL promuoverà gli interventi del programma Garanzia giovani "SELFIEmployment" rivolto a coloro che sono esclusi dal mercato del lavoro e non sono in grado di offrire garanzie al sistema del credito tradizionale delle persone sottoposte a pene detentive o a pene alternative alla detenzione, ovvero che abbiano espiato la pena detentiva con una età compresa tra i 18 e i 29 anni. Tali misure di finanza pubblica prevedono la possibilità di accesso a microcrediti e microprestiti (di importo compreso tra 5.000 e 50.000 euro) consistenti in un finanziamento agevolato senza interessi e non assistito da nessuna forma di garanzia reale e/o di firma della durata di 10 anni rimborsabile con rate mensili posticipate.

C. Attività congiunta di progettazione.

Le Parti collaboreranno al fine di realizzare attività congiunte di progettazione a valere su fondi strutturali e d'investimento europei, su risorse dirette della Commissione Europea, su programmi internazionali o su risorse private.

D. Promozione del microcredito sociale a sostegno di persone fisiche e famiglie in condizione di particolare vulnerabilità.

Le Parti valuteranno la promozione di specifici programmi di microcredito sociale a sostegno delle persone sottoposte a pene detentive o a pene alternative alla detenzione, ovvero che abbiano espiato la pena detentiva con una età compresa tra i 18 e i 29 anni.

E. Attività di studio, ricerca e ingegnerizzazione di nuove soluzioni.



ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO

Le Parti potranno svolgere attività e studi finalizzati a individuare nuove soluzioni, nuovi prodotti di supporto agli individui e alle imprese.

F. Educazione finanziaria, sviluppo della cultura imprenditoriale, divulgazione dei principi solidali e dell'etica del profitto.

- Realizzazione di attività tese a promuovere l'educazione finanziaria e imprenditoriale nel contesto penitenziario;
- Realizzazione di attività convegnistiche, focus group e attività seminariali;
- Realizzazione di corsi di formazione;
- Realizzazione di corsi di Master o corsi Executive in materia di microfinanza e finanza d'impatto;
- Illustrazione delle iniziative congiuntamente realizzate e sostegno alla divulgazione dei propri principi e valori e presentazione di policy papers presso gli organismi istituzionali e non, ai diversi livelli di governance;
- Realizzazione di studi, analisi e ricerche, policy papers.

ART. 3) FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ

Non sono previsti oneri a carico delle Parti.

Quanto al microcredito imprenditoriale, i finanziamenti avverranno ai sensi della Legge 214/2011, art. 39, comma 7 bis, e decreti attuativi e già operativi a livello nazionale nonché della Legge 176/2020, dell'art. 1, comma 14-quinquies e decreti attuativi. I beneficiari del microcredito saranno assistiti dai servizi ausiliari obbligatori di assistenza tecnica, monitoraggio e tutoraggio di cui all'art. 111, comma 1, lettera c), del TUB e all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 17 ottobre 2014, n. 176.

Quanto al microcredito sociale (rivolto a quegli aspetti che non hanno una finalità imprenditoriale come pagamento bollette, tasse, istruzione, spese sanitarie ecc.), non essendo lo stesso sorretto da un fondo di garanzia pubblico, le parti valuteranno la costituzione di un proprio fondo di garanzia.

Quanto ai crediti a favore dei NEET i finanziamenti avverranno per mezzo di risorse a valere sulla misura 7.2 del programma Garanzia Giovani "SELFIemployment", o a valere su altri strumenti finanziari di garanzia.

Quanto all'attività congiunta di progettazione, risorse potranno essere messe a disposizione dal CNEL e/o da soggetti privati, o potranno essere reperite tramite candidature a bandi regionali, nazionali ed europei.



ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO

ART. 4) COMMISSIONE PARITETICA

Le Parti concordano di istituire formalmente una Commissione paritetica di monitoraggio dell'attuazione del presente Protocollo, con il compito di valutare le iniziative da realizzare, monitorare le attività in essere e definire le modalità di divulgazione dei risultati.

La Commissione sarà composta da due o quattro rappresentanti, uno o due per ciascuna Parte, designati dai rispettivi organi. La partecipazione alla Commissione sarà a titolo gratuito.

ART. 5) DURATA

Il presente Protocollo avrà la durata di anni 3, a partire dalla firma dello stesso.

ART. 6) RISOLUZIONE

Il presente protocollo potrà essere risolto in ogni momento qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità di proseguire la collaborazione, da comunicarsi con lettera per posta raccomandata con A.R. o tramite pec presso le sedi delle Parti.

ART. 7) DISPOSIZIONI GENERALI

Della presente Convenzione saranno redatti due originali, di cui ogni Parte conserverà un esemplare. Qualsiasi modifica alla presente Convenzione non sarà valida ove non risulti da atto scritto firmato dalle Parti.

Qualsiasi comunicazione e/o richiesta prevista dalle disposizioni di questa Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo di raccomandata A.R. o tramite pec indirizzata a:

- ENM – via Vittoria Colonna n. 1, Roma (RM) – pec: *microcreditoitalia@pec.it*
- CNEL – Viale David Lubin n. 2, Roma (RM) – pec: *protocollo@postacert.cnel.it*

ART. 8) PUBBLICITÀ

Della stipulazione della presente Convenzione verrà data pubblica informazione attraverso gli strumenti ritenuti più idonei dalle Parti, previa autorizzazione scritta sulla modalità di comunicazione.

ART. 9) MARCHI

Il Presente Protocollo d'Intesa non conferisce alle Parti alcun diritto, espresso o implicito, all'utilizzo di immagini e/o marchi dell'altra Parte senza la preventiva approvazione scritta della Parte proprietaria.



ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO

ART. 10) TUTELA DELLA PRIVACY E OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali conosciuti direttamente e/o incidentalmente nell'esecuzione del presente Protocollo, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per "normativa vigente" si intende il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (*General Data Protection Regulation*, GDPR), nonché il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e i provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali applicabili.

I termini "Titolare del trattamento" e "Dati personali" hanno il significato indicato nel GDPR. Ciascuna Parte assume il ruolo di titolare autonomo dei dati personali di propria competenza e si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per tutta la durata del presente Protocollo, le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali in relazione alle attività svolte.

Il contenuto del presente Protocollo e le informazioni che le Parti riceveranno in esecuzione o a causa dello stesso sono da considerarsi confidenziali e non devono essere divulgate a terzi per alcun motivo, ad eccezione di quanto necessario per il corretto adempimento del Protocollo in parola, fatti salvi gli obblighi di legge e fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 del presente Protocollo in merito alla pubblicità dello stesso.

Letto, firmato e sottoscritto.

CONSIGLIO NAZIONALE
DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
CNEL

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is highly cursive and loops around itself.

Prof. Renato Brunetta

ENTE NAZIONALE PER IL
MICROCREDITO
ENM

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to read "Mario Baccini".

Dott. Mario Baccini

Roma, li